



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 20-12-2023

Oggetto: **ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISORE DEI CONTI).
NOMINA TRIENNIO 2024/2026.**

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Giuseppetti Luca Maria	P	Minnucci Teresa	P
Di Tomassi Giorgio	P	De Angelis Davide	P
Ansovini Simone	P	Biondi Aronne	A
Pontoni Marco	P	Cataldi Simone	A
Ciarlantini Giovanni	A	Cipollari Roberto	A
Pesaresi Luca	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 4	Presenti 7
--------------	--------------	-----------	------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Gregori Dott.ssa Valentina.

Assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Di Tomassi Giorgio

Ansovini Simone

De Angelis Davide

Il Sindaco presenta ai Consiglieri la proposta.

Conclusi gli interventi:

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1.875 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 (uno) revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali» con il quale sono stati rideterminati, con **decorrenza dal 1 gennaio 2019**, i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto intern. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	
da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670	750	110	
da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410	870	230	
da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210	1.050	150	
da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940	1.350	180	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
500.000 abitanti ed oltre	27.650	1.420	150	
Città metropolitane e Province	Euro	Euro	Euro	
sino a 400.000 abitanti	23.940	150	30	
oltre 400.000 abitanti	27.650	120	20	

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sez. autonomie, n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui "1. *Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello*

dell'Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 2. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL”;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria ” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio. ... omissis ... 2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2022 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2020 con la quale è stato eletto per il triennio 2021/2023 l'organo di revisione;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2023 viene a scadere l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 15 febbraio 2023 ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;

Dato e preso atto che:

1. con nota prot. n. 8769 del 23 agosto 2023 con la quale il Comune di Caldarola comunicava alla Prefettura di Macerata che in data 31.12.2023 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caldarola;

2. con nota prefettizia n. 72749 del 14.11.2023 (acquisita al protocollo n. 12179 del 14.11.2023) comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 29
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 20-12-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI CALDAROLA

novembre 2023 alle ore 10:20;

3. con la nota prefettizia n. 76577 del 29.11.2023 (acquisita al protocollo n. 12845 del 30.11.2023) comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo revisore estratto è risultato il dottor Alberto Cesetti (CSTLRT55T03C070V);

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Macerata, Ufficio Territoriale del Governo, questa Amministrazione, con lettera protocollo n. 13061 del 05.12.2023, invitava il dottor Alberto Cesetti a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2024/2026, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dottor Alberto Cesetti nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] in [REDACTED] con propria nota del 13.12.2023 acquisita al protocollo comunale al n. 13423 e 13424 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Caldarola allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio nella persona del dottor Alberto Cesetti e l'incarico inizierà a decorrere dal 01 Gennaio 2024;

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 5.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 18 (01.03-01.03.02.01.008) del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	7
Componenti votanti n.	7
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

DELIBERA

1 - Che La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2 -Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Caldarola, per le motivazioni esposte in premessa, , per il triennio dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, il dottor Alberto Cesetti, come meglio in premessa generalizzato il quale prenderà servizio a partire dal 01 Gennaio 2024;

3 - Di dare atto che il dottor Alberto Cesetti non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del TUEL, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa e conservata agli atti (protocolli n. 13423 e 13424 del 13.12.2023);

4 - Di dare atto, altresì, che il dottor Alberto Cesetti rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti di affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del TUEL, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;

5 - Di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo di €. 3.600,00, oltre al CAP ed I.V.A. (in applicazione dell'art. 241 del TUEL e del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni) che così si determina:

- a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
- b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del costo della benzina;

6 - Di comunicare alla Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo – l'adozione della presente deliberazione, ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;

7 - Di comunicare, ai sensi dell'articolo 234 del TUEL i dati del revisore dei conti al Tesoriere del Comune l'adozione della presente deliberazione;

8 - di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

9 - di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

10 - Di dare atto che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio finanziario ed è prevista al capitolo 18 (01.03-01.03.02.01.008) del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, il quale presenta la necessaria disponibilità..

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	7
Componenti votanti n.	7
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

Oggetto: **ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISORE DEI CONTI). NOMINA TRIENNIO 2024/2026.**

Ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Caldarola, li 20-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Caldarola, li 20-12-2023

IL RAGIONIERE COMUNALE
Biondi Dott. Rossano

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
Gregori Dott.ssa Valentina

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li

Il Segretario Comunale
Gregori Dott.ssa Valentina

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
Dr. Marco Feliziani